

attraverso una gestione che assicuri la presenza di condizioni organizzative specifiche per il servizio civile.

In merito a tali ricorsi, l'Ufficio ha sostenuto che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in conformità con la richiamata circolare del 10 novembre 2003, nella quale le disposizioni concernenti le condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile sono indicate, con precisione e in dettaglio, in modo da non dare adito a dubbi interpretativi.

Infatti, l'Ufficio, nell'accertare la sussistenza del requisito della capacità organizzativa, verifica il possesso, da parte dell'ente, di tutti gli elementi indicati nella suddetta circolare, tra cui la disponibilità di figure professionali peculiari e direttamente funzionali alla realizzazione e gestione dei progetti di servizio civile nazionale e, stante la puntualità delle disposizioni in materia di accreditamento, è vincolato nell'adozione dei propri provvedimenti.

La legittimità dell'operato dell'Ufficio, in merito ai provvedimenti impugnati, è stata confermata nell'unico giudizio definito nell'anno 2005 che si è concluso favorevolmente all'Amministrazione con il rigetto del ricorso.

Con riferimento ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di mancata approvazione dei progetti di servizio civile, si fa presente che le censure mosse concernono l'applicazione della circolare dell'8 aprile 2004 recante "Progetti di servizio civile e procedure di selezione dei volontari" ed in particolare delle disposizioni relative all'esame e all'approvazione dei progetti.

Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che la citata normativa prevede, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione dei progetti, due fasi. La prima è volta ad accertare la tempestività della presentazione del progetto e della prevista documentazione nonché ad esaminare, da un punto di vista formale, tale documentazione, compresa la scheda progetto contenente tutte le singole informazioni necessarie a dimostrare la sussistenza degli elementi fondamentali del progetto stesso. Tale fase consente all'Ufficio di compiere una selezione preliminare dei progetti sulla base delle caratteristiche richieste dalla circolare; pertanto, è necessario che gli enti compilino ogni singola voce della scheda progetto.

Compiuta la prima fase, si passa ad accertare la qualità del progetto il cui scopo è quello di attribuire un punteggio allo stesso, secondo le modalità indicate dalla sopra richiamata circolare, valutando le principali caratteristiche in termini di capacità progettuale, organizzativa e di formazione dei volontari.

Le eccezioni sollevate con i ricorsi in argomento hanno riguardato unicamente la prima fase del procedimento e, specificatamente, la tempestività della trasmissione dei progetti nonché le modalità di compilazione della scheda progetto.

L'Ufficio, nel sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati, ha affermato che le disposizioni di cui alla circolare dell'8 aprile 2004 prevedono chiaramente che il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile si riferisca alla data in cui gli stessi pervengono all'Ufficio e non alla data di presentazione presso l'ufficio postale accettante, come sostenuto dai ricorrenti, e che le schede progetto debbano essere compilate

integralmente in quanto ogni singola voce contiene elementi utili alla valutazione. L'inosservanza da parte degli enti di tali disposizioni comporta necessariamente, e quindi anche nei casi di specie, la mancata approvazione dei progetti.

In merito alle questioni prospettate occorrerà attendere l'orientamento della giurisprudenza al fine di conoscere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il contenzioso avverso le procedure di selezione, si osserva che sono pervenuti n. 3 ricorsi i quali hanno specificatamente riguardato: le valutazioni espresse da una commissione esaminatrice; l'esclusione dalla partecipazione ad una selezione e l'annullamento di un provvedimento di ammissione al servizio civile.

In ordine alle censure sollevate nel ricorso relativo alle valutazioni della commissione esaminatrice, l'Ufficio ha chiarito che, ai sensi dei paragrafi 8.3 e 8.4 della soprarichiamata circolare 8 aprile 2004, la selezione dei volontari è svolta interamente dall'ente che realizza il progetto di servizio civile il quale provvede a nominare la commissione esaminatrice che effettua le selezioni, a redigere la graduatoria provvisoria dei candidati utilmente selezionati e degli idonei nonché a compilare l'elenco dei candidati esclusi dalla selezione. L'Ufficio, che partecipa a tale procedimento in una fase successiva, provvede all'approvazione delle graduatorie, trasmesse dagli enti, previa verifica della sussistenza in capo ai volontari selezionati dei requisiti di ammissione al servizio civile di cui all'art.3 della legge n.64 del 2001, senza entrare nel merito del procedimento stesso. Pertanto, l'Ufficio ha rilevato che la competenza a fornire

gli elementi relativi alle valutazioni dei candidati spetta all'ente che ha curato la procedura selettiva.

Il giudice amministrativo non si è ancora pronunciato nel merito di tale ricorso, tuttavia il competente T.A.R., nell'esaminare la domanda incidentale di sospensione, ha riconosciuto l'estraneità dell'Ufficio e la principalità del ruolo svolto dall'ente nella fase relativa alla valutazione e ha, pertanto, richiesto all'ente stesso elementi per valutare l'istanza cautelare la quale, alla luce degli elementi forniti, è stata respinta.

Con riferimento alle eccezioni sollevate nel ricorso relativo all'esclusione dalla partecipazione alla selezione, le stesse hanno riguardato la tempestività della presentazione della domanda di partecipazione in relazione al termine stabilito nel bando di concorso. Al riguardo l'Ufficio, nel sostenere la legittimità del provvedimento di esclusione, ha affermato che le disposizioni del bando stabiliscono quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data in cui le stesse pervengono all'Ufficio.

La correttezza delle affermazioni dell'Amministrazione è stata confermata dal Consiglio di Stato il quale, con il parere n. 5143/05, ha asserito che il principio di carattere generale, espresso dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, stabilisce che le domande di ammissione ai concorsi per l'accesso agli impieghi civili dello Stato si intendono presentate in tempo utile se spedite con raccomandata entro il termine previsto dal bando. Tuttavia non ha escluso la possibilità di un'espressa deroga nel bando, in particolare quando si tratta di

concorsi indetti da enti pubblici, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza.

In relazione al ricorso avverso l'annullamento del provvedimento di ammissione al servizio civile, si fa presente che lo stesso è stato adottato in quanto l'Ufficio aveva accertato che il ricorrente aveva presentato domande di partecipazione per due progetti.

Al riguardo, si evidenzia che la Circolare 8 aprile 2004 e il bando per la selezione dei volontari, hanno previsto espressamente il divieto di presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui le istanze si riferiscono. La *ratio* della norma è quella di evitare un aggravio del procedimento in quanto, qualora fosse consentita la partecipazione a più progetti, le procedure selettive subirebbero un rallentamento a causa del maggior numero di domande da valutare ed inoltre l'avvio dei progetti sarebbe ritardato in attesa che i candidati, risultati vincitori in più procedure selettive, esercitino un'opzione sul progetto prescelto.

Di conseguenza, l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di entrambi i progetti è legittima in quanto adottata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa soprarichiamata.

Un ulteriore ricorso, pervenuto all'Ufficio, è stato proposto avverso uno dei provvedimenti con il quale è stata irrogata una sanzione nei confronti di un ente di servizio civile. Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di una ispezione dalla quale sono emerse irregolarità nella gestione del progetto essendo stati i volontari impiegati in attività diverse da quelle previste nel progetto stesso.

In ordine a tale ricorso non vi è stata alcuna pronuncia nel merito da parte del giudice amministrativo.

Nel corso del 2005 sono, infine, pervenuti tre atti di citazione volti ad ottenere il risarcimento per i danni derivanti da infortuni verificatisi durante l'espletamento del servizio civile.

Al riguardo, si rappresenta che l'Ufficio stipula appositi contratti per l'assicurazione dei rischi connessi all'impiego di volontari e, a seguito della notizia degli infortuni, le compagnie assicuratrici provvedono alla liquidazione dei danni subiti, dopo aver accertato che l'evento lesivo si è verificato durante l'espletamento del servizio civile.

In merito ai ricorsi proposti, sui quali il giudice ordinario non si è ancora pronunciato, l'Ufficio ha rappresentato che le compagnie assicuratrici hanno posto in essere tutti gli adempimenti necessari per verificare che i danni fossero connessi con le attività di servizio civile e, laddove è stata accertata la dipendenza delle lesioni dallo svolgimento del servizio, hanno proposto un accordo sulla liquidazione del danno. Tuttavia i ricorrenti non hanno accettato le condizioni proposte dall'assicurazione impedendo la conclusione dei procedimenti.

TABELLA 1

RICORSI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PERVENUTI NEL CORSO DELL'ANNO 2005			
Oggetto dei ricorsi	Anno 2005	Ricorsi Giurisdizionali (1)	Ricorsi Amministrativi (2)
<i>Accreditamenti</i>	4	3	1
<i>Progetti</i>	2	2	-
<i>Graduatorie</i>	3	2	1
<i>Risarcimento danni</i>	3	3	-
<i>Provv. Sanzionatori Revoca progetti</i>	1	1	-
Totale Ricorsi	13	11	2

TABELLA 2

STATO DI TRATTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PERVENUTI NEL 2005						
	TOTALE	Totale per oggetto del ricorso				
ESITI	Numero ricorsi	Accreditamenti	Progetti	Graduatorie	Risarc. danni	Provved. sanzionatori revoca prog..
<i>Rigettati</i>	1	1	-	-	-	-
<i>Definiti in autotutela</i>	3	1	1	-	-	1
<i>Pendenti per la decisione del PdR</i>	2	1	-	1	-	-
<i>Pendenti 1° grado</i>	7	1	1	2	3	-
<u>Totale Ricorsi</u>	13	4	2	3	3	1

TABELLA 3

Stato generale di trattazione dei ricorsi in materia di servizio civile pervenuti dal 1.1.2003 al 31.12.2005	Numero Ricorsi
<i>Ricorsi conclusi</i>	<i>10</i>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	<i>13</i>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	<i>1</i>
<i>Ricorsi giurisdizionali definiti con provvedimenti di autotutela</i>	<i>2</i>
<i>Ricorsi al Capo dello Stato pendenti</i>	<i>2</i>
<i>Ricorsi gerarchici rigettati</i>	<i>18</i>
<i>Totale Ricorsi</i>	<i>46</i>

Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2005 si è registrata una notevole contrazione del numero dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza conseguente all'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.226, che ha disposto la sospensione della leva obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

In particolare, sono pervenuti n.33 ricorsi, di cui n.29 giurisdizionali e n.4 amministrativi. L'Ufficio, inoltre, nel corso dell'anno 2005 ha proseguito la trattazione del contenzioso instauratosi negli anni precedenti e non ancora concluso.

L'oggetto e il numero dei ricorsi sono indicati in dettaglio nell'allegata **tabella n.1**, mentre lo stato di trattazione degli stessi è illustrato nella **tabella n.2**.

Come emerge dai dati della tabella n.1, la maggior parte dei ricorsi pervenuti all'Ufficio sono stati proposti avverso i

provvedimenti di rigetto delle domande di revoca dello status di obiettore di coscienza.

Occorre, al riguardo, premettere che la materia è stata già oggetto di contenzioso negli anni precedenti, determinato essenzialmente dal fatto che non sussiste, nella legislazione in materia di obiezione di coscienza, una espressa previsione in ordine alla facoltà di rinunciare allo status di obiettore.

La questione, peraltro, è stata argomento di dibattito tra l'Ufficio e il Ministero della difesa ed è stata pertanto sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato, che si è espresso con i pareri n.964/03, n.1223/03 e n.10425/04.

In tali pareri l'organo consultivo ha ritenuto che la facoltà di rinunciare allo *status* di obiettore, anche se non contemplata esplicitamente dal legislatore, potesse essere esercitata prima o durante lo svolgimento del servizio, prevedendo in quest'ultimo caso alcune limitazioni dettate da ragioni di pubblico interesse, inerenti all'ordinato e proficuo svolgimento del servizio armato e rispondenti all'esigenza di consentire l'espletamento del "periodo minimo di addestramento riservato alle reclute".

Nell'ipotesi in cui il servizio di leva sia stato già svolto, l'Alto Consesso non ha, invece, riconosciuto la possibilità di rinunciare allo status di obiettore, in considerazione del fatto che la richiesta formulata dopo l'adempimento degli obblighi di leva, non potendo più essere finalizzata a prestare il servizio armato, appare volta unicamente ad evitare quei divieti previsti dall'articolo 15, commi 6 e 7, della legge n.230/98 proprio al fine di non consentire, in un momento successivo, la revocabilità.

L'Ufficio, uniformandosi ai citati pareri del Consiglio di Stato, si è orientato nel senso di rigettare le istanze di revoca presentate dai giovani che hanno già completato il servizio.

Tali provvedimenti sono stati oggetto di ricorso da parte di coloro le cui istanze sono state rigettate, in quanto è stato eccepito che l'obiezione di coscienza è un diritto ed ogni condizione posta a tale diritto deve ritenersi una limitazione alla libertà, costituzionalmente garantita, di manifestare il proprio pensiero. In tale ottica la distinzione tra le diverse situazioni prevista dal Consiglio di Stato è stata ritenuta una disparità di trattamento rispetto a coloro cui tale facoltà è stata riconosciuta.

In ordine a tali ricorsi il giudice amministrativo si è pronunciato favorevolmente all'amministrazione ed ha affermato che le istanze di revoca presentate da coloro che, ammessi allo svolgimento del servizio civile, hanno già prestato il servizio di leva, sono in contrasto con il divieto sancito dal sopra citato articolo 15, volto a prevenire un uso strumentale dell'istituto dell'obiezione di coscienza.

A seguito della sospensione della leva obbligatoria, disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005, il numero delle istanze di rinuncia allo status di obiettore di coscienza è notevolmente aumentato in quanto le richieste sono state presentate anche da soggetti che avevano svolto il servizio di leva parecchi anni addietro. Al riguardo, l'Ufficio non ha mutato orientamento ed ha continuato a rigettare le istanze proposte da coloro che avevano già espletato il servizio.

I ricorsi presentati avverso tali provvedimenti si fondano, oltre che sulle motivazioni sopra illustrate, anche sulla

considerazione che, a seguito dell'intervenuta abolizione degli obblighi di leva, non sussiste più alcuna ragione in ordine al mantenimento dello *status* di obiettore e, di conseguenza, i divieti di cui al citato articolo 15 della legge n.230 del 1998 dovrebbero essere venuti meno.

Il contenzioso instaurato a seguito di tali ricorsi non si è ancora concluso; comunque le poche decisioni adottate hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Ufficio.

Nel corso dell'anno sono stati proposti altri ricorsi, come si rileva dai dati indicati nella tabella n.1, avverso i seguenti provvedimenti: avvio al servizio civile; diniego di dispensa dallo svolgimento del servizio; mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità verificatesi durante l'espletamento del servizio. Si tratta di contenzioso instaurato da obiettori di coscienza precettati nell'anno 2004, in quanto l'Ufficio nel 2005 non ha adottato alcun provvedimento di avvio al servizio a causa della sospensione delle operazioni di leva.

La maggior parte di tali ricorsi è ancora pendente e, con riferimento agli stessi, si evidenzia che l'Ufficio, laddove ha accertato i necessari presupposti, ha accolto le istanze degli interessati adottando provvedimenti in autotutela.

Nell'anno 2005 sono, infine, pervenuti all'Ufficio n.4 atti di citazione proposti da obiettori di coscienza, anch'essi avviati al servizio anteriormente al 1° gennaio 2005, volti ad ottenere il risarcimento per i danni derivanti dal mancato o ritardato pagamento della paga mensile ovvero da infortuni verificatesi durante l'espletamento del servizio civile.

Per quanto concerne i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti di precettazione ed il diniego della dispensa dal servizio civile, pervenuti negli anni precedenti e non definiti nel corso del 2004, si fa presente che la giurisprudenza amministrativa ha provveduto a concludere parte di tali ricorsi dichiarandoli improcedibili per carenza di interesse in quanto ha ritenuto che, essendo venuto a mancare il carattere di doverosità della prestazione del servizio di leva, fosse venuto meno l'interesse dei ricorrenti alla pronuncia del giudice.

Lo stato di trattazione di tutti i ricorsi pervenuti all'Ufficio dal 1° gennaio 2000, data in cui l'Ufficio stesso ha assunto la gestione del servizio civile, al 31 dicembre 2004 è illustrato nell'allegata tabella 3.

TABELLA 1			
RICORSI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA			
PERVENUTI NEL CORSO DELL'ANNO 2005			
Oggetto dei ricorsi	Anno 2005	Ricorsi Giurisdizionali (1)	Ricorsi Amministrativi (2)
<i>Dispense/LISAAC</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>
<i>Avvio al servizio</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>-</i>
<i>Risarcimento danni</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>-</i>
<i>Vari</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Decadenza status</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>3</i>
Totale Ricorsi	33	29	4

TABELLA 2

STATO DI TRATTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PERVENUTI NEL 2005						
	TOTALE	Totale per oggetto del ricorso				
ESITI	Numero ricorsi	Dispensa LISAAC	Avvio al servizio	Risarc. danni	Revoca status	Vari
<i>Conclusi con sentenze favorevoli all'Amministrazione</i>	2	1	-	-	1	-
<i>Conclusi con sentenze sfavorevoli all'Amministrazione</i>	4	2	1	-	1	-
<i>Definiti in autotutela, ma ancora pendenti</i>	2	1	1	-	-	-
<i>Pendenti</i>	25	1	2	4	16	2
<i>Totale Ricorsi</i>	33	5	4	4	18	2

TABELLA 3

Stato generale di trattazione dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza pervenuti dal 1.1.2000 al 31.12.2005	Numero Ricorsi
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi</i>	1701
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	453
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	121
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela</i>	106
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	53
<i>Ricorsi al Capo dello Stato pendenti</i>	5
<i>Totale ricorsi</i>	2439

Gli atti parlamentari di sindacato ispettivo

Per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, si fa presente che sono stati forniti elementi di risposta a tre interrogazioni parlamentari e a due ordini del giorno.

Le interrogazioni parlamentari, proposte dagli onorevoli ONNIS (n. 4-10727), DRAGO (n.4-10719), VALPIANA (n.4-13222), e gli ordini del giorno n. 9/4233-B/2 (presentato dall'On. RUZZANTE e accolto dal Governo in data 29 luglio 2004) e n. 9/4233-B/8 (presentato dall'On. ZACCHERA e accolto dal Governo come raccomandazione in data 29 luglio 2004) hanno riguardato unicamente il servizio civile nazionale.

In particolare, con la prima interrogazione è stato chiesto di verificare se fosse prevedibile, per l'anno 2005, un calo numerico delle domande di ammissione al servizio civile volontario e di conoscere se, in relazione alle esigenze del servizio civile nazionale, fossero state stanziade adeguate risorse finanziarie.

Al riguardo, l'Ufficio ha rappresentato che l'istituto del servizio civile ha registrato, nel corso degli anni, una progressiva crescita. Infatti, rispetto all'anno 2003 in cui sono stati avviati 22.390 volontari e approvati 2.180 progetti, nell'anno 2004 si è verificato un primo aumento del numero complessivo dei giovani avviati, che è stato 32.211, e dei progetti approvati che sono stati 3818. Nell'anno 2005 si è avuta un'ulteriore crescita del servizio civile; infatti l'Ufficio, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ha fissato un contingente di 45.175 volontari, di cui 411 da destinare all'estero, a fronte del quale gli enti di servizio

civile hanno presentato, nel corso dell'anno, 4.874 progetti per l'impiego di oltre 58.000 volontari.

Attraverso tali dati, è stato evidenziato il continuo e progressivo sviluppo del servizio civile che è destinato a proseguire in considerazione di due fattori: l'estensione della partecipazione al servizio civile ai cittadini maschi nonché l'innalzamento dell'età massima per la presentazione delle domande a ventotto anni rispetto ai ventisei stabiliti all'art.5, comma 4 lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64. A fronte della prevista crescita del servizio civile, la legge finanziaria per l'anno 2005 ha stanziato 220,8 milioni di euro da destinare al servizio stesso, pari al doppio dello stanziamento relativo all'anno precedente.

Con riferimento all'interrogazione dell'on. CIMA, volta a conoscere le iniziative del Governo intese a consentire l'estensione delle competenze del servizio civile nazionale al ramo sanitario, l'Ufficio ha fatto presente che la maggior parte dei progetti hanno come campo di intervento l'assistenza ed il reinserimento sociale. Al riguardo, è stato precisato che, nell'ambito di tale settore, non sono tuttavia previsti servizi sanitari in senso stretto in quanto lo svolgimento di tali compiti presuppone una competenza specifica, propria di determinate categorie professionali, che non è possibile riscontrare nei giovani volontari del servizio civile. Il settore di intervento nel campo sanitario non può, quindi, che essere riferito a servizi di natura assistenziale che forniscono un contributo determinante per lo sviluppo sociale.